

SPECIALE 2007

PREVIDENZA INTEGRATIVA E TFR

Aggiornamento al marzo 2007 dell'informativa sulle riforme intervenute in materia previdenziale.

Con la Legge Finanziaria 2007 ed il Decreto Legge n. 279 del 13.11.2006 sono state introdotte alcune variazioni alla c.d. "Riforma Maroni" (D.L. n. 252/2005 del 5.12.2005) recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

Queste modifiche consistono sostanzialmente in un anticipo all'1.01.2007 dell'entrata in vigore della nuova "Previdenza integrativa" e **nell'obbligo, per le aziende con più di 50 dipendenti, di destinare il TFR maturando, che i Lavoratori hanno deciso di lasciare in Azienda, al Fondo per l'erogazione del TFR gestito dall'INPS per conto della Tesoreria dello Stato.**

In definitiva, la Finanziaria 2007 corregge solo in minima parte il Dlgs n. 252/2005, che resta quindi sostanzialmente confermato sia per quanto riguarda il silenzio-assenso e la destinazione del TFR ai fondi pensione, sia relativamente alle regole in materia fiscale, di requisiti di accesso alle prestazioni, di vigilanza etc.

L'IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'elemento principale di valutazione nelle scelte che il Lavoratore deve fare in questo momento in materia di previdenza complementare, è legato al **sistema di calcolo** che verrà applicato alla propria futura pensione.

Con la prima riforma della previdenza, approvata nel 1992 (Legge Amato), sono stati infatti introdotti tre diversi meccanismi di calcolo della pensione: **IL SISTEMA RETRIBUTIVO, IL SISTEMA CONTRIBUTIVO, IL SISTEMA MISTO.**

Senza entrare nel dettaglio tecnico dei relativi meccanismi, vogliamo focalizzare l'attenzione sulle conseguenze che tale disposizione porterà alla "pensione" dei Lavoratori, con particolare riferimento a coloro che hanno iniziato a lavorare dopo l'1.01.1978 e che quindi non possono usufruire per intero del "Sistema retributivo".

Anzianità contributiva al 31.12.1995	Sistema di calcolo della pensione	Pensione INPS % sull'ultimo stipendio
pari o superiore a 18 anni	Sistema retributivo	circa il 70%
inferiore a 18 anni	Sistema misto	inferiore al 70%
assunti dopo l'1.01.1996	Sistema contributivo	circa il 50-55%

Da questo specchietto appare evidente come coloro che **non possono** usufruire del sistema di calcolo retributivo debbano pianificare, a tempo debito, l'adesione ad un **Fondo Previdenziale Integrativo** della pensione INPS. Appare altresì chiaro come il ritardo passato e futuro nel far partire la riforma della previdenza complementare resterà a carico dei lavoratori che hanno perso anni preziosi di contributi non versati.

LA DESTINAZIONE DEL T.F.R.-IL MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO

Dal 1° gennaio 2007, o dalla data di assunzione per i nuovi assunti, i Dipendenti - come detto - avranno sei mesi di tempo per decidere se lasciare il TFR maturando in Azienda o conferirlo ad un fondo pensione di loro scelta. Tale opzione riguarda **solo** il TFR futuro, in quanto quello maturato sino al 31.12.2006 resta accantonato presso l'Azienda.

In sintesi, il Lavoratore dall'1.01.07 al 30.06.07 potrà decidere di:

- Conferire il TFR ad un fondo pensione** → **Il TFR viene destinato ad un fondo pensione scelto dal Lavoratore**
- Esprimere la volontà di mantenere il TFR in Azienda** → **Nelle aziende con almeno 50 dipendenti il TFR viene trasferito presso il Fondo di Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS**
- Non esprimere alcuna scelta** → **L'1.07.2007 l'Azienda conferisce il TFR al fondo pensione previsto dagli accordi collettivi**

Nel rimandare alle precedenti comunicazioni (anche della Fiba Nazionale) per un'ampia illustrazione delle diverse ipotesi di scelta del Lavoratore per la destinazione del TFR, riportiamo solo un breve schema riepilogativo più aderente alla **situazione dei Colleghi in Deutsche Bank** ed alcuni elementi utili di valutazione.

Conferimento del TFR al Fondo pensione - Silenzio Assenso				
Situazione lavoratore				
Data prima occupazione	Iscrizione FP al 1.01.2007	TFR Situazione al 31.12.06	TFR Situazione dall'1.01.2007	
post 28/04/1993	iscritto	100% TFR nel FP	100% TFR nel Fondo Pensione (situazione invariata)	
	non iscritto	100% TFR in azienda	scelta esplicita tra: * 100% TFR in azienda e poi all'INPS (non iscritto) * 100% TFR nel FP (iscritto)	silenzio=assenso= 100% TFR nel Fondo Pensione (iscritto)
ante 29/04/1993	iscritto	scelta tra: * 100% TFR in azienda * 100% TFR nel FP * TFR nel FP solo in parte	scelta esplicita tra: * Residuo TFR in azienda e trasferito all'INPS * Residuo TFR sino al 100% nel FP	silenzio=assenso= 100% o residuo TFR nel FP a decorrere dall'1.07.07
	non iscritto	100% TFR in azienda	scelta esplicita tra: * 100% TFR in azienda e poi all'INPS (non iscritto) * 100% TFR nel FP * TFR nel FP nella misura prevista dallo Statuto del Fondo (2%-3%-4%-5%-6%) (iscritto)	silenzio=assenso= 100% TFR nel FP a decorrere dall'1.07.07 (iscritto)

FP= "Fondo pensione per il personale della Deutsche Bank".

N.B. L'eventuale scelta di mantenere il TFR in Azienda può essere successivamente revocata con il conferimento del "trattamento di fine rapporto" al Fondo Pensione, mentre non sarà possibile l'opzione inversa una volta conferito il TFR al Fondo Pensione.

I cosiddetti "vecchi iscritti" che già conferiscono in toto od in parte il TFR al Fondo Pensione non possono recedere da tale scelta, ma, eventualmente, solo integrare al 100% del TFR l'attuale conferimento.

Ai Lavoratori **non iscritti** al Fondo che siano di prima occupazione precedente alla data del 29/04/1993, è invece concesso di trasferire anche solo una quota di TFR nella misura stabilita dallo Statuto del Fondo (2%-3%-4%-5%-6%) ovvero l'intero TFR (6,91% della retribuzione annua).

I Lavoratori di 1° occupazione successiva al 28.04.93 già iscritti al Fondo Pensione alla data dell'1.01.2007, conferiscono già obbligatoriamente il 100% del TFR al nostro Fondo; per questi colleghi non è prevista alcuna opzione di scelta.

- La scelta esplicita di conferire il TFR al Fondo Pensione ha decorrenza dalla data in cui tale opzione viene esercitata; la quota di TFR maturata sino ad allora viene assoggettata alla disciplina del TFR prevista dai Decreti attuativi. Per i nuovi assunti dall'1.01.07 la decorrenza del conferimento coincide con la data di assunzione.
- La scelta esplicita di lasciare il TFR presso il datore di lavoro e quindi di farlo poi confluire al Fondo per l'erogazione del TFR gestito dall'INPS, ha decorrenza 1.01.2007 ovvero la data di assunzione.
- Per coloro che non esprimono alcuna scelta (silenzio=assenso) il 100% del TFR viene conferito al Fondo Pensione con decorrenza 1.07.2007; la quota di TFR maturata dall'1.01.2007 al 30.06.2007 viene assoggettata alla disciplina del TFR prevista dai Decreti attuativi (per i nuovi assunti dall'1.01.07, confluisce all'INPS).

Le opzioni di scelta vanno espresse con i moduli ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, allegati alla Circolare D.B. n. 37/2007 del 23/02/2007 e denominati **TFR1, per i dipendenti già in forza alla data del 31/12/2006 e TFR2, per i dipendenti assunti dopo l'1.01.2007**. Coloro che, per qualsiasi ragione, conferiscono già il 100% del TFR al Fondo Pensione sono esonerati dalla compilazione dei predetti moduli.

Trenta giorni prima della scadenza del semestre è obbligo del Datore di lavoro informare adeguatamente i Lavoratori che ancora non hanno espresso alcuna scelta; in tale informativa dovrà essere indicata la forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del Lavoratore che, nel nostro caso, corrisponde al "**Fondo pensione per il personale della Deutsche Bank**".

La Legge stabilisce che l'accoglimento delle adesioni tacite potrà avvenire solo per i fondi che usufruiscono di una linea di investimento prudentiale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; il nostro Fondo Pensione si sta attrezzando per l'adeguamento alla normativa entro il termine previsto del 31.05.07.

Nel caso di mantenimento del TFR in Azienda lo stesso sarà conferito al Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS. **Tuttavia nulla cambia nella titolarità del Lavoratore sul TFR in ordine al rendimento, alle anticipazioni ed alla liquidazione finale. Sarà infatti l'Azienda e non l'INPS a recepire le richieste del Lavoratore e ad erogare le prestazioni riferite al TFR, comprese le anticipazioni.**

LA CONTRIBUZIONE

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari avviene mediante il versamento di contributi a carico del Lavoratore, del Datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR.

La scelta di conferire il TFR **non vincola** il Lavoratore e il Datore di lavoro a destinare anche una quota di contribuzione. **Tuttavia solo il Lavoratore iscritto ai c.d. "fondi negoziali" previsti da accordi collettivi (sindacali), che decide di versare ulteriori contributi INDIVIDUALI, ha diritto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi.**

Per quanto concerne le modalità e la misura minima di contribuzione **a carico sia del Lavoratore che del Datore di lavoro, nulla è cambiato** rispetto alla normativa precedente.

Le quote di contribuzione sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali ed aziendali che, per quanto riguarda la Deutsche Bank, prevedono quanto segue:

Azienda	vecchi iscritti	5,5% imponibile previdenziale
	nuovi iscritti	6% imponibile TFR
	assunti a tempo determinato	2,5% imponibile TFR
Lavoratore	vecchi e nuovi iscritti	scelta annuale da 0,5 a 7% su imponibile previdenziale o imponibile TFR

La contribuzione può continuare in forma autonoma oltre l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio cui appartiene il Lavoratore, a condizione che l'iscritto, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione. L'iscritto potrà quindi decidere quando usufruire delle prestazioni pensionistiche.

TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI (LAVORATORE E AZIENDA)

La deducibilità fiscale dei contributi è stata stabilita, per tutti, nella **misura massima di € 5.164,57**. Tale deducibilità, direttamente applicata dalla Banca, riguarda la contribuzione del Lavoratore e dell'Azienda; il TFR è escluso in quanto già esente.



Questa nuova normativa favorisce l'accumulazione alle forme pensionistiche complementari da parte dei redditi non elevati, a cui è consentito di superare il precedente limite del 12% sul reddito complessivo. Per i nuovi assunti è stato introdotto, come illustrato in tabella, un meccanismo per favorire un'eventuale maggiore accumulazione nei primi anni di iscrizione ai fondi.

La comunicazione del Lavoratore al Fondo Pensione, relativa ad eventuali **contributi non dedotti**, compresi quelli eccedenti il limite di deducibilità, viene spostata dal 30 settembre al **31 dicembre dell'anno successivo** a quello dei versamenti.

LE ANTICIPAZIONI

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata. Le somme anticipate dal Fondo **non devono mai eccedere**, complessivamente, il **75%** del totale accantonato (compreso quello ante 31.12.2006) e possono essere successivamente reintegrate anche con contribuzioni annuali che, nel caso eccedano la quota deducibile di 5.164,57 euro, danno diritto ad un credito d'imposta pari all'imposta pagata sull'anticipazione. Tutto ciò permette anche di recuperare la maggiore tassazione subita (23% anziché 15%).

Ecco un riepilogo della **normativa attuale prevista per i Fondi Pensione**, confrontata con quella applicata al TFR (sia per quello maturato e lasciato in Banca sia per quello maturando che confluisce al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS)

LE ANTICIPAZIONI						
	Termini di richiesta	% massima su montante totale	Motivazioni	Trattamento fiscale		
					Montante al 31/12/2006	Montante dall'1/01/2007 (§)
FONDO PENSIONE	in ogni momento	75%	Spese sanitarie straordinarie	al netto redditi già tassati	Aliquota TFR con riliquidazione in fase di prestazione finale	Aliquota del 15% con riduzione di 0,3% dal 16° anno max 6 punti % fino al 9% in vent'anni
	dopo 8 anni di iscrizione al fondo	75%	Acquisto/ ristrutturazione prima casa propria o figli			Aliquota del 23%
		30%	ulteriori esigenze			
TFR	dopo 8 anni di servizio in Aziende del Gruppo DB	100% al netto quota a garanzia residuo prestiti	N. 12 causali diverse previste dal Regolamento aziendale anticipazioni TFR disponibile sul sito WWW.FIBADB.TK	Aliquota TFR (vedasi retro busta paga)		

(§) Per i vecchi iscritti è prevista l'eventuale scelta del regime fiscale precedente anche per il montante dall'1.01.07.

LE PRESTAZIONI

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce con la maturazione dei requisiti di accesso previsti dal regime obbligatorio di appartenenza (INPS) e con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La prestazione può essere erogata sotto forma di:

- erogazione di una **rendita vitalizia** al titolare della prestazione pensionistica od agli eredi/beneficiari in caso di morte dopo la maturazione dei requisiti;

➤ liquidazione del **capitale** nella misura del:

50%	residuo 50% in forma di rendita la quota capitale comprende anche le anticipazioni già percepite e non reintegrate
100% se	la rendita derivante dal 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale che nel 2006 è pari a €381,72
100% se	vecchio iscritto a vecchio fondo con applicazione del regime tributario in essere al 31.12.2006
100%	agli eredi/beneficiari in caso di morte del titolare. ai partecipanti senza eredi si consiglia di indicare al Fondo gli eventuali beneficiari con apposito atto olografo.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni pensionistiche complementari sono imponibili al netto degli importi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti). La tassazione sui rendimenti dei fondi pensione, applicata in ciascun periodo d'imposta, è rimasta invariata all'11%.


La nuova normativa, applicabile solo agli importi conferiti o maturati a partire dall'1.01.2007, prevede una ritenuta a titolo d'imposta con **aliquota al 15%** ridotta, a partire dal sedicesimo anno d'iscrizione al fondo, di 0,30 punti percentuali fino a raggiungere un'eventuale **aliquota minima del 9% dopo 35 anni d'iscrizione**.

Ecco uno schema riepilogativo del trattamento fiscale delle prestazioni:

Tipo prestazione	Montante al 31/12/2000		Montante al 31/12/2006		Montante dall'1/01/2007	
	Base imponibile	Aliquota	Base imponibile	Aliquota	Base imponibile	aliquota
Rendita	Rendita	Aliquota IRPEF su 87,5% della rendita	Rendita	Aliquota progressiva IRPEF sul reddito	Rendita	15% con riduzione di 0,3% dal 16° anno max 6 punti % in meno (9%)
Capitale	Capitale al netto contributo del lavoratore con modalità diverse tra vecchi e nuovi iscritti	Aliquota TFR	Capitale	Tassazione separata con aliquota calcolata con criteri TFR (senza riliquidazione successiva)	Capitale al 50%	Regime tributario in essere al 31.12.2006 (tassazione separata con aliquota calcolata con criteri TFR- senza riliquidazione successiva)
				al netto rendimenti già tassati	Capitale al 100%	

RENDIMENTI

Tra gli elementi di valutazione nella scelta di destinazione del TFR, una parte importante riveste il rendimento legato alle due possibili opzioni: TFR o Fondo Pensione. Di seguito riportiamo un grafico di confronto tra i rendimenti degli ultimi quattro anni del Fondo Pensione in D.B. e del TFR. Come vediamo il rendimento del Fondo Pensione supera sempre abbondantemente quello del TFR.



Il rendimento è un elemento molto importante in quanto incide in modo significativo sulla determinazione del montante finale. Ecco un esempio:

		Montante finale con rendimento medio	
		2,5%	4,5%
Retribuzione mensile	€ 1.300		
Mensilità	13		
Quota Azienda	1%		
Contribuzione Lavoratore	2%		
TFR	100%		
		Anni contribuzione	
		11	€ 21.862 € 24.713
		18	€ 39.205 € 47.949
		20	€ 44.736 € 56.012
		30	€ 76.887 € 108.926
		40	€ 118.042 € 191.100

TFR – LA SCELTA GIUSTA

Qual è la scelta giusta per la destinazione del proprio TFR?

E' questa la domanda che ogni Lavoratore coinvolto dalla nuova Riforma si pone in questo momento. Purtroppo non esiste una risposta identica per tutti. La scelta su come utilizzare il proprio TFR è infatti legata ad una serie di variabili: l'età del Lavoratore e l'anzianità contributiva in primo luogo - il reddito percepito attualmente - il livello di copertura del sistema previdenziale obbligatorio.

Detto questo, tuttavia, possiamo mettere in evidenza alcuni buoni motivi che possono indirizzare la propria scelta verso i Fondi Pensione con particolare riferimento a quelli Negoziali (come il nostro in D.B.):


◆ Perché conviene aderire ad un Fondo Pensione?

- perché le pensioni del futuro (parliamo quindi soprattutto dei giovani ma anche di coloro che hanno un'anzianità di media durata) saranno di importo ridotto per tutti coloro a cui verrà applicato il sistema di calcolo contributivo o misto; occorre quindi provvedere in tempo utile ad una valida integrazione;
- per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti sia sulla contribuzione che sulle prestazioni;
- per usufruire di un rendimento mediamente più elevato.

◆ Perché conviene aderire ad un Fondo Pensione Negoziale/Contrattuale?

- per usufruire del contributo a carico del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi sindacali;
- perché i Fondi Pensione Contrattuali non sono a scopo di lucro ed è prevista per legge la presenza, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, dei rappresentanti dei Lavoratori che svolgono un'importante funzione di controllo;
- perché i costi di gestione sono notevolmente più bassi delle altre forme di investimento previdenziale (vedi grafico).

	10 anni	20 anni	30 anni
FP Chiusi	0,67%	0,37%	0,22%
FP Aperti	1,62%	1,35%	1,24%
PIP	3,61%	2,74%	1,80%



VISITA IL NOSTRO PORTALE !



www.fiba.it

e il sito della

Fiba in D.B.

www.fibadb.tk

Per eventuali chiarimenti sulla materia:

Referenti FIBA in Deutsche Bank

Agostino De Ciechi

Aldo Galimberti

Maurizio Gemelli

Stefano Murgia

Claudio Valena

Consigliere Fondo Pensione DB

Esperto previdenziale TFR

Vice Presidente Fondo Pensione DB

Sindaco Fondo Pensione DB

Esperto Previdenziale